SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della pubblica istruzione

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

CIRCOLARI

Ministero per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992 recante: «Elenco dei Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l'importazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 1992).

Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

LEGGE 11 febbraio 1992, n. **157.**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

92G0211

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **9:**

Banca nazionale del lavoro:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1992.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1992.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1992, n. **155**.

Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per la sviluppo (*International Development Association* - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 1.100.362.000.000, da versare in tre rate annuali, a partire dal 1991, di cui la prima rata pari a lire 366.788.000.000 e le altre due pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.

3. La quota del 16,67 per cento di ogni rata, pari a lire 61.143.000.000, verrà erogata in contanti, mentre la restante parte, pari a lire 305.645.000.000 per la prima rata e a lire 305.644.000.000 per ognuna delle altre due rate, verrà pagata mediante *promissory notes*.

Art. 2.

1. Le somme necessarie al pagamento delle quote da erogare in contanti sono iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2. Le somme relative agli importi da erogare in *promissory notes* sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 366.788.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 366.787.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 1478/1962 reca: «Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - I.D.A.)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2865):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) l'11 giugno 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, l'11 luglio 1991, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 2 ottobre 1991 e approvato il 3 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6014):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 5 novembre 1991, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 15 gennaio 1992.

92G0094

LEGGE 14 febbraio 1992, n. 156.

Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'anno 1995, dedicato a Guglielmo Marconi, è proclamato: «1995: anno di Guglielmo Marconi».

Art. 2.

1. Le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio hanno lo scopo:

a) di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Guglielmo Marconi;

b) di promuovere lo sviluppo degli studi scientifici e di sperimentazione nel settore delle telecomunicazioni, nonche sulle trasformazioni delle comunicazioni e delle informazioni, anche favorendo la progettazione e la realizzazione di prototipi;

c) di finanziare e sostenere, direttamente od in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, attività formative, editoriali, espositive, congressuali, culturali, scientifiche e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero;

d) di promuovere e realizzare impianti tecnici e strumentali per la diffusione del pensiero e delle immagini, reti di comunicazione e informazione, anche via satellite, infrastrutture di comunicazione ed impianti di utilità sociale.

Art. 3.

1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1991, ha i seguenti compiti:

a) elegge i sei membri della giunta esecutiva;

b) propone orientamenti e indirizzi;

c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi;

d) assumere iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

2. Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani il Comitato nazionale si avvale della fondazione Guglielmo Marconi e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria e di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, singoli privati.

3. La realizzazione del programma e la esecuzione dei lavori tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale contenute nella legge della regione Emilia-Romagna 5 settembre 1988, n. 36, e, in particolare, delle norme che regolano i progetti territoriali operativi. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con la giunta della regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

1. La giunta esecutiva, composta oltre che dal segretario generale del Comitato nazionale, che la presiede, da sei membri eletti dal Comitato stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, ha i seguenti compiti:

a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi, ed i piani di settore, sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici territoriali competenti;

b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative;

c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti;

d) dà pareri su ogni questione inerente ai progetti ed ai programmi.

Art. 5.

1. Il segretario generale del Comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, svolge i seguenti compiti:

a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, la regione Emilia-Romagna, gli enti territoriali, la fondazione Guglielmo Marconi e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

c) cura il coordinamento della attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e progetti e riferendone al Comitato nazionale.

Art. 6.

1. Gli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono realizzati dalla fondazione Guglielmo Marconi, ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Pontecchio Marconi (Bologna), direttamente o per il tramite di organismi pubblici e privati.

2. Gli scopi indicati alla lettera *d)* del comma 1 del medesimo articolo 2 sono realizzati dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali competenti, nonché dagli altri enti pubblici e privati interessati.

3. Per le realizzazioni di cui al comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferiti alla fondazione Guglielmo Marconi contributi per lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

4. I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui al comma 1 affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio della fondazione Guglielmo Marconi.

5. La fondazione Guglielmo Marconi amministra i fondi di cui al comma 3 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.

6. Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 la fondazione Guglielmo Marconi può assumere personale a tempo determinato nel limite di un onere di 100 milioni annui. Provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del Comitato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.

7. Al termine delle celebrazioni, i beni ed i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata resteranno in dotazione alla fondazione Guglielmo Marconi.

8. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva di cui all'articolo 4

9. Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori della fondazione Guglielmo Marconi.

Art. 7.

1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenterà al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

Art. 8.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3153):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) il 13 gennaio 1992.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 18 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6327):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 24 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 1° febbraio 1992.

92G0200.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 42/Gab.A.L. del 15 gennaio 1992, con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne còstituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Borrelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Roma, con provvedimento n. 333011 del 6 novembre 1991, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 10 dicembre 1991, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 4161 del 16 dicembre 1991 nominava un commissario *ad acta* che, in data 3 gennaio 1992, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Borrelli.

Roma, 8 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0874

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Grantorto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grantorto (Padova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 3907/Gab. con cui il prefetto di Padova in data 13 gennaio 1992 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grantorto (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Finocchiaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grantorto (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Padova, con provvedimento n. 1884 del 19 novembre 1991 notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro la data del 9 dicembre 1991, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 2036 del 13 dicembre 1991, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 in data 13 gennaio 1992.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione con decreto datato 13 gennaio 1992.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grantorto (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Finocchiaro.

Roma, 8 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Palosco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palosco (Bergamo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo numero 4573/13.1/Gab. dell'8 gennaio 1992, con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palosco (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palosco (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Bergamo, con ordinanza n. 26714/4 del 25 novembre 1991, notificata a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 17 dicembre 1991, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con decisione n. 29583/1 del 20 novembre 1991 nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1 datato 27 dicembre 1991, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palosco (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo.

Roma, 8 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Levanto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Levanto (La Spezia), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di La Spezia n. 51/Gab. del 21 gennaio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Levanto (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annunziata Gallo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Levanto (La Spezia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da un consigliere in data 2 novembre 1991 e delle successive dimissioni di altri dieci consiglieri in data 11 novembre 1991.

Il prefetto di La Spezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Levanto (La Spezia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annunziata Gallo.

Roma, 8 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0877

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1992.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° marzo 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,15%, emessi con decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1987);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991 e 22 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 e n. 21, rispettivamente, del 23 dicembre 1991 e del 27 gennaio 1992) con i quali sono state disposte le emissioni della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 95,95% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo in emissione è incrementabile di lire 2.683.700.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi.

Restano ferme, per quanto concerne la terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile, al netto, indicato su ciascuna cedola, in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° marzo 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su lire 4,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,

che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 6 marzo 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 marzo 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 marzo 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscri-

zione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 marzo 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 4 marzo 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti sessantatre giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15% - 1° marzo 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,15% - 1° marzo 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 4 marzo 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 371

92A0839

DECRETO 20 febbraio 1992.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° marzo 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,15%, emessi con decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1987);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991 e 22 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 e n. 21, rispettivamente, del 23 dicembre 1991 e del 27 gennaio 1992) con i quali sono state disposte le emissioni della prima e della seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,85% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione

indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo in emissione è incrementabile di L. 2.683.700.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi.

Restano ferme, per quanto concerne la terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 12%, pagabile, al netto, indicato su ciascuna cedola, in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° marzo 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 6 marzo 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 marzo 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 marzo 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione» unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per

taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti sessantadue giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° marzo 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15% - 1° marzo 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,15% - 1° marzo 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 3 marzo 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 372

92A0840

DECRETO 20 febbraio 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° marzo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° marzo 1992, al prezzo fisso di L. 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1992 e l'ultima il 1° marzo 1999.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 marzo 1992, con versamento di dietimi d'interesse di un giorno.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 marzo 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione maggiorato degli interessi di un giorno e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° MARZO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° MARZO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° MARZO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992 valutati in L. 420.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1992
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 64

92A0862

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 1992.

Divieto di commercializzazione di apparecchio elettrico per riscaldamento locali prodotto dalla ditta De' Longhi, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 10 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 25 luglio 1991 il materiale elettrico più avanti precisato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Treviso, presso la ditta De' Longhi S.p.a.;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione allegata al presente decreto (relazione IMQ n. 1414 del 10 ottobre 1991);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163055 in data 21 novembre 1991, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta produttrice De' Longhi S.p.a., con sede in Treviso, via L. Seitz, 47;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione De' Longhi, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio elettrico per riscaldamento dei locali - riscaldatore a radiazione modello QN 503 - 220 V - 50 Hz - 1200 W - Ser. nr. 91 196 - elementi riscaldanti: 3.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice De' Longhi, con sede in Treviso, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1414

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - U.P.I.C.A. di Treviso - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Treviso il 30 luglio 1991.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio elettrico per il riscaldamento dei locali - riscaldatore a radiazione.

Costruttore: De' Longhi S.p.a. - Via L. Seitz, 47 - 31100 Treviso.

Marca: De' Longhi.

Modello: QN 503.

Descrizione: 220 V - 50 Hz - 1200 W - Ser. nr. 91 196 - elementi riscaldanti: 3.

Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Treviso.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della Norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme per la sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domesico e similare» e Norma CEI 61-20/II-1990 - fascicolo n. 1306 Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali «Norme particolari di sicurezza».

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 25 luglio 1991 - DATA DELLE PROVE: 26 settembre 1991.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0235).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791

Nelle pagine successive vengono precisati i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle, 5 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 10 ottobre 1991

Responsabile della prova: GARGANTINI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Sul foglio di istruzioni che accompagna l'apparecchio non sono riportati i seguenti avvertimenti:

— L'apparecchio per il riscaldamento non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.

- Attenzione! Non usare questo apparecchio insieme con un dispositivo di controllo termico, o un dispositivo di controllo programmabile, o un temporizzatore, o altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, perché possono verificarsi rischi d'incendio quando l'apparecchio viene accidentalmente coperto o spostato.

c) La potenza assorbita dall'apparecchio (1300 W) si scosta da quella nominale indicata in targa (1200 W) in misura superiore alla tolleranza ammessa del + 5%/– 10% (riscontrato + 8%).

Ogni morsetto di fase per il collegamento del cavo di alimentazione non è posto in prossimità del corrispondente di diversa polarità e del morsetto di terra.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) La parte metallica riportante la scritta «GIRASOLE DE LONGHI» posta sotto la parabola dell'apparecchio non è efficacemente collegata al circuito di protezione.

La continuità del circuito di protezione dei pannelli laterali è affidata ad una sola vite autofilettante anziché ad almeno due come richiesto per garantire un collegamento efficace.

I conduttori del cavo di alimentazione non risultano adeguatamente fissati in prossimità delle relative connessioni in modo da evitare che, in caso di allentamento delle connessioni stesse, possano disporsi in contatto con le parti metalliche accessibili.

2b) La sovratemperatura riscontrata alla griglia metallica è superiore al valore massimo ammesso di 130 °C (riscontrato 139 °C).

2d) Durante la sostituzione del cavo di alimentazione vengono sollecitati i conduttori interni.

La sostituzione del cavo di alimentazione è difficoltosa a causa della costruzione dell'apparecchio.

La vite che fissa il dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione non ha superato la prova di resistenza meccanica.

92A0842

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 febbraio 1992.

Ripartizione tra le regioni del finanziamento per opere di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1991, n. 430, recante: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» ed in particolare l'art. 1, relativo al finanziamento per opere di edilizia scolastica;

Visto che il finanziamento avviene tramite la Cassa depositi e prestiti, che è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, con onere di ammortamento a carico dello Stato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome che, sulla base delle richieste analitiche presentate nei termini previsti dalle regioni e dalle province autonome, relative al fabbisogno finanziario, nella seduta del 13 febbraio 1992 ha espresso il parere che il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2, venga ripartito nel seguente modo:

a) per lire 1.125 miliardi per la realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) per lire 300 miliardi, per il completamento di opere di edilizia scolastica e per la riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore;

Visto il comma 14, art. 1, della legge n. 430 già citata, che prevede che la restante somma di lire 75 miliardi, pari al 5% dell'ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, sia destinata per gli stessi interventi suindicati agli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, sulla base di piani di finanziamento formulati dai sovrintendenti scolastici regionali;

Visto il comma 3 del predetto art. 1, che prevede che le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 430, possono essere concesse dalla Cassa depositi e prestiti fino al 31 dicembre 1992;

Considerato che la stessa Conferenza permanente nella seduta del 13 febbraio 1992 ha espresso il parere di mantenere tali quote di finanziamenti alle regioni già destinatarie ai sensi della normativa già richiamata, e che può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi;

Visto che l'intervento finanziario è disposto per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con l'erogazione del servizio scolastico e che, pertanto, restano salve le competenze degli enti locali e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che hanno potestà legislativa in materia;

Visto l'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, che riserva al Mezzogiorno una quota non inferiore al 40% delle spese di investimento delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la predeterminazione dei criteri e modalità in caso di concessione di sussidi;

Decreta:

Art. 1.

I finanziamenti rispettivamente di lire 1.125 miliardi e 300 miliardi previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, sono ripartiti a livello regionale, come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto, secondo i criteri riportati nell'allegato stesso, ferma restando la riserva a favore delle regioni meridionali.

Art. 2.

I restanti 75 miliardi saranno ripartiti con successivo decreto a favore delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, proprietarie degli immobili in cui hanno sede, sulla base di piani di finanziamento formulati dai sovrintendenti scolastici regionali.

Art. 3.

Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili, saranno riassegnate alle regioni già destinatarie con l'indicazione degli enti e delle opere relative, con successivo decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: MISASI

RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA TRA LE REGIONI
(cifre espresse in migliaia)

Stanziamento: 1.425 miliardi

REGIONI	1.125 Miliardi (1)	%	300 Miliardi (2)	%	Totale	%
Piemonte	50.287.500	4,47	8.580.000	2,86	58.867.500	4.13
Valle d'Aosta	1.800.000	0,16	270.000	0,09	2.070.000	0.15
Lombardia	106.200.000	9,44	15.900.000	5,30	122.100.000	8,57
Trentino-Alto Adige	9.112.500	0,81	2.460.000	0,82	11.572.500	0,81
Veneto	60.525.000	5,38	10.140.000	3,38	70.665.000	4,96
Friuli-Venezia Giulia	14.175.000	1,26	2.070.000	0,69	16.245.000	1,14
Liguria	20.250.000	1,80	4.620.000	1,54	24.870.000	1,75
Emilia-Romagna	43.987.500	3,91	10.980.000	3,66	54.967.500	3,86
Toscana	49.837.500	4,43	11.310.000	3,77	61.147.500	4.29
Umbria	14.737.500	1,31	2.850.000	0,95	17.587.500	1,24
Marche	26.662.500	2,37	5.700.000	1,90	32.362.500	2,27
Lazio	112.387.500	9,99	23.850.000	7,95	136.237.500	9,56
Molise	6.637.500	0,59	1.530.000	0,51	8.167.500	0,57
Abruzzo	29.812.500	2,65	5.010.000	1.67	34.822.500	2,44
Campania	181.800.000	16,16	70.020.000	23,34	251.820.000	17,67
Puglia	116.312.500	10,25	31.230.000	10,41	146.542.500	10.28
Basilicata	16.312.500	1,45	3.300.000	1,10	19.612.500	1,38
Calabria	74.812.500	6,65	21.870.000	7,29	96.682.500	6,78
Sicilia	141.525.000	12,58	49.740.000	16,58	191.265.000	13,42
Sardegna	48.825.000	4.34	18.570.000	6.19	67.395.000	4,73
Nord	306.337.500	27,23	55.020.000	18,34	361.357.500	25,36
Centro	203.625.000	18,10	43.710.000	14,57	247.335.000	17,36
Sud - Isole	615.037.500	54,67	201.270.000	67.09	816.307.500	57,28
ITALIA	1.125.000.000	100,00	300.000.000	100,00	1.425.000.000	100,00

(1) Stanziamento ripartito in base al numero di alunni presenti in classi situate in edifici precari e al numero di alunni presenti in classi situate in edifici senza infrastrutture per il superamento delle barriere architettoniche.

(2) Stanziamento ripartito in base al numero degli alunni in doppio turno, al numero delle classi situate in edifici non di proprietà e al numero delle classi in edifici non appositamente costruiti ad uso scolastico.

92A0841

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Determinazione degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ad integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevede lo stanziamento complessivo di 950 miliardi di lire utilizzabile per la concessione delle agevolazioni finanziarie, nella misura stabilita dal comma 16 dello stesso articolo, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Vista la propria delibera del 14 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986, che ha stabilito, in forza del comma 18, dell'art. 11, della legge n. 41/1986, le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti promossi dalle società anzidette;

Visto l'art. 15, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha destinato alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso la somma di 150 miliardi di lire, utilizzate sotto forma di contributi in conto capitale, specificando che i termini di presentazione delle domande delle stesse società sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

Visto l'art. 15, comma 48, della legge sopra richiamata che prevede la costituzione di commissioni anche per le attività connesse alla realizzazione dei mercati agro-alimentari;

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, che prevede un incremento, pari a 55 miliardi di lire, del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle società promotrici di centri commerciali e alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, stabilendo altresì che le somme impegnate ma non liquidate, per la concessione dei contributi alle società consortili predette sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il processo di miglioramento e potenziamento dei mercati agro-alimentari, rappresentando una condizione indispensabile per la razionalizzazione del sistema distributivo con effetti collaterali di crescente rilevanza in altri settori, può essere allo stato attuale accelerato con la definizione di linee operative che, orientate verso obiettivi di carattere generale tendono nel breve tempo alla realizzazione dei mercati a rilevanza strategica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento pubblico;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1989 la quale ha riformulato gli indirizzi in materia di agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali e di mercati all'ingrosso, sostituendo integralmente la precedente deliberazione del 14 ottobre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1990 di approvazione del piano generale dei mercati agro-alimentari e di approvazione della graduatoria dei mercati agro-alimentari;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, trasmessa in data 17 dicembre 1991, intesa ad approntare modifiche ed integrazioni alle delibere CIPE del 21 dicembre 1988;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della delibera del Comitato del 21 dicembre 1988 le domande di finanziamento presentate dalle società consortili sono corredate dall'impegno delle società medesime ad esperire una gara pubblica per l'affidamento delle opere;

Considerata l'opportunità di avviare rapidamente le procedure già previste con la citata delibera 21 dicembre 1988, unificando le fasi relative alla elaborazione della progettazione esecutiva e del piano finanziario con l'istruttoria di competenza degli istituti di credito speciale nonché individuando modalità che consentano l'immediato impiego delle risorse disponibili pur in presenza di possibili ritardi da parte dei soggetti interessati;

Ravvisata l'esigenza di consentire alle società consortili risultate assegnatarie delle agevolazioni di svincolarsi dalla gestione delle opere realizzate mediante l'affidamento della stessa a società all'uopo costituite anche dalle associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare;

Tenuto conto della valutazione generale espressa dal CIPE nella riunione del 28 dicembre 1991 sulla anzidetta proposta del Ministro dell'industria;

Acquisito il parere delle regioni espresso in seno alla Conferenza Stato-Regioni riunitasi in data 14 gennaio u.s.;

Ritenuto di procedere all'unificazione ed omogeneizzazione delle modalità di affidamento delle opere anche al fine di assicurare l'applicazione di criteri uniformi nella valutazione dell'idoneità dei soggetti concorrenti e delle offerte tecniche ed economiche che saranno presentate in sede di gara;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di cui all'art. 1 della delibera CIPE 21 dicembre 1988 risultate assegnatarie delle agevolazioni possono affidare la gestione dei mercati realizzati a società all'uopo create, costituite anche prevalentemente dagli operatori e dalle associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare.

2. Il punto 6 della delibera CIPE è sostituito dal seguente:

«Entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni, le società consortili presentano, tramite gli istituti di credito speciale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto esecutivo, lo studio di fattibilità economico e finanziario e la documentazione attestante la disponibilità dell'area ovvero l'attivazione dei procedimenti di occupazione temporanea e di urgenza e di esproprio, fermo restando il termine previsto dal successivo punto 10 per l'inizio dei lavori.

Gli istituti di credito speciale dovranno nel medesimo termine attestare l'idoneità dello studio di fattibiità economico e finanziario ed esprimere le proprie determinazioni in ordine alla domanda di finanziamento.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine di cui al precedente primo comma le società consortili decadranno dal contributo assentito, che verrà assegnato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato agli interventi immediatamente seguenti nella graduatoria approvata con il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 conformemente alla normativa vigente.

Potrà essere accordata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in casi eccezionali e per una sola volta, una proroga del termine non superiore a trenta giorni.

Al fine di poter realizzare la diffusione e la pubblicità delle informazioni, il progetto esecutivo di ciascun intervento dovrà assicurare il collegamento in tempo reale del sistema informativo con quello degli altri mercati agro-alimentari.

Il Comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sentita la commissione di esperti, delibera sulla concessione dei contributi che viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Adeguamenti dei progetti esecutivi possono essere richiesti dal Comitato prima della deliberazione».

3. L'affidamento della realizzazione delle opere da parte delle società consortili deve avvenire con le modalità previste nella presente delibera. La liquidazione dei contributi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è subordinata al rispetto delle previsioni della presente delibera.

4. La procedura di gara deve essere riferita all'intero intervento oggetto della domanda di contributo presentata e ammesso a contributo, anche se il contributo medesimo è stato concesso solo parzialmente in relazione alle somme disponibili o per singoli lotti funzionali.

In caso di appalto dei lotti funzionali ammessi a contributo la società consortile sarà tenuta all'applicazione dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5. Le società consortili procederanno all'affidamento delle opere mediante la procedura della licitazione privata, da aggiudicarsi con il criterio dell'art. 29, primo comma, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che sarà attivata sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla società consortile ai sensi dell'art. 6 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988 come modificato dalla presente delibera.

6. I bandi di gara dovranno essere conformi a quanto previsto in apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cui sarà altresì approvato lo schema tipo di lettera di invito.

Nell'emanazione di tale decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà tener conto dei seguenti elementi:

a) i concorrenti dovranno attestare il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori anche nelle categorie impiantistiche e per gli importi richiesti per la realizzazione degli interventi;

b) dovrà essere comprovata, con apposite dichiarazioni bancarie, la disponibilità di linee di credito che consentano all'appaltatore di percepire il corrispettivo conformemente alle modalità di erogazione dei contributi in conto capitale fissate al punto 12 della delibera CIPE 21 dicembre 1988.

Le società consortili dovranno procedere alla pubblicazione del bando di gara con le forme richieste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche in tempo utile per trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le risultanze dell'esame delle richieste di invito nel termine previsto al precedente punto 2.

7. L'esame delle richieste di invito e delle offerte sarà effettuato da commissioni, nominate con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data della presente deliberazione, composte da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente; da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un dirigente amministrativo dello stesso Ministero; e da un dirigente del Ministero del tesoro; da un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica; da un tecnico designato dal Ministro dei lavori pubblici scelto tra i dirigenti generali dello stesso Ministero.

Ciascuna società consortile dovrà designare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, un componente tecnico o amministrativo. Decorso tale termine l'individuazione di detto componente sarà effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'atto di nomina delle commissioni sarà comunicato alle società consortili che provvederanno alla loro convocazione. Per ogni commissione sarà nominato un segretario scelto fra i funzionari direttivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Alle stesse commissioni sarà affidato dalle società consortili la verifica della regolarità amministrativa e funzionale delle opere, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. I compensi delle commissioni per le attività connesse alle procedure di gara e per le operazioni di cui al punto 8 sono a carico delle società consortili secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti e dalla normativa regolamentare in materia.

10. Per tutto quanto non diversamente disposto resta in vigore la delibera CIPE 21 dicembre 1988.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0844

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407 e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibera precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Sottosegretario dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

CEBORA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine saldatrici ultracompatte ed a minimo assorbimento, con sezione di potenza elettronica ad inverter e con controllo e regolazione digitali dei parametri di saldatura e di funzionamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Cadriano di Granarolo (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.656.431.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

ELMAG S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine per la fotopolimerizzazione con selezionate radiazioni ultraviolette, di vernici ed inchiostri, non contenenti solventi, per le industrie del legno, plastica, metallo e carta.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Monza (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 599.630.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

EUROIMPIANTI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: isola robotizzata universale per la manipolazione programmata di prodotti vari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Zané (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 467.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

FARMAC ZAPPAN S.P.A., classificata piccola impresa

Oggetto del programma: sistema produttivo computerizzato di idrofilizzazione, essiccazione, confezionamento, sterilizzazione di garze.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Calderara di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 968.800.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

FOAM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: le «isole di lavoro» in una moderna fonderia di alluminio in conchiglia:

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Rivoli (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 784.287.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

MEDAS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: litotritore di terza generazione, con doppio puntamento radiologico ed ecografico, integrato in un sistema isocentrico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 941.490.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

OLEODINAMICA CASAPPA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di pompe oleodinamiche a pistoni assiali a cilindrata variabile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Collechio (Parma);

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.657.950.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1993.

O.M.E. METALLURGICA ERBESE S.R.L., in nome proprio e per conto delle società STAMPINOX S.R.L. ed HEXAGONAL S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi ed originali materiali costituiti da acciai ferritici e rivestimenti protettivi anticorrosivi superficiali a base di resine fluoro carboniche ed a base di zinco e nichel, nuovi cicli termici per super leghe ed acciai altolegati e nuovi processi di stampaggio a caldo; il tutto asservito da un nuovo sistema di autocontrollo a gestione computerizzata per ottenere difettosità uguale a zero.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Erba (Como); Cividate Camuno (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.896.785.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 marzo 1992.

PLANTEX S.P.A. - SINTETIC FIBER MACHINERY, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto per la produzione di fibre polipropileniche, parzialmente o completamente orientate, con titoli fini per impiego tessile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Gorla Maggiore (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 686.967.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1992.

RAINER S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova punzonatrice veloce, controllata da microprocessore programmabile, caratterizzata da alta efficienza e flessibilità grazie ad un originale magazzino per punzoni e matrici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Calderara di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 322.087.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TEXI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nel processo di produzione di tessuti tufting per pavimentazione tessile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Sirone (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 282.848.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

WIRTGEN MACCHINE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione, a livello prototipale di macchine fresatrici stradali e da cava dotate di sistemi altamente innovativi per la rigenerazione a freddo di manti stradali con notevoli ricadute ecologico-ambientali ed energetiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Noviglio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.193.775.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1992.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società S.G.S. S.p.a., concernente: innovazioni di processo relative a polimerizzazioni acriliche e solfatazioni in continuo con miglioramento delle qualità chimico-fisiche del prodotto finito ed eliminazione dei fattori inquinanti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Auschem S.p.a., a seguito del conferimento a questa del ramo aziendale della S.G.S. S.p.a., conseguente alla fusione per incorporazione di quest'ultima nella Finpas S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 marzo 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Filati Lastex elastofibre S.p.a., concernente: sviluppo di un nuovo processo chimico per la produzione di un tecnopolimero poliuretanico di sintesi e della relativa fibra elastomerica a base polietere.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Auschem S.p.a., a seguito del conferimento a questa del ramo aziendale della Filati Lastex elastofibre S.p.a., conseguente alla fusione per incorporazione di quest'ultima e della Cesalpina S.p.a. nella Finpas S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 20 dicembre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Anic S.p.a., concernente: innovazione di processo per prodotti capofamiglia della chimica derivata: miglioramento tecnologia cumene-fenolo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Enichem Anic S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Anic S.p.a. nella Enimont Anic S.r.l. e del successivo conferimento del ramo aziendale per la produzione di etilene e derivati alla Ausidet S.r.l. che ha mutato la propria denominazione in Enichem Anic S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Anic S.p.a., concernente: manufatti non strutturali a base polietilenica; innovazione di prodotto e messa a punto di una tecnica di modifica superficiale dei manufatti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società ECP S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Enichem Anic S.p.a. nella Enimont Anic S.r.l. e del successivo conferimento del ramo aziendale per la produzione di polietilene alla Montedipe S.r.l. che ha mutato la propria denominazione sociale in ECP S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 e modificata il 13 marzo 1987 e 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Anic S.p.a., concernente: sviluppo di un processo alta pressione per la produzione di L-LDPE.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società ECP S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Enichem Anic S.p.a. nella Enimont Anic S.r.l. e del successivo conferimento del ramo aziendale per la produzione di polietilene alla Montedipe S.r.l. che ha mutato la propria denominazione sociale in ECP S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 giugno 1988 e modificata il 27 giugno 1989 e 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Anic S.p.a., concernente: innovazione di prodotto: specializzazione applicazioni poliolefine.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società ECP S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Enichem Anic S.r.l. nella Enimont Anic S.r.l. e del successivo conferimento del ramo aziendale per la produzione di polietilene alla Montedipe S.r.l. che ha mutato la propria denominazione sociale in ECP S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 e modificata il 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nuova Breda progetti e costruzioni S.p.a., concernente: sistemi computerizzati per il controllo del processo, la gestione, la munutenzione di un impianto di trattamento delle acque di scarico urbane.

Modifica da apportare: Denominazione sociale: Breda progetti & costruzioni S.p.a.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Presidente delegato CIRINO POMICINO

92A0826

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407 e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che il programma svolto dall'impresa Daga S.r.l. trova totalmente applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricade nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno,

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprse in elenco;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esisteno le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema per la produzione di semilavorati in acciaio di elevata qualità, basato sulla automazione del processo e sulla integrazione informatica delle funzioni di gestione, controllo e certificazione della qualità e manutenzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Sesto San Giovanni (Milano); Vobarno (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 19.549.684.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

ASEM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di elaborazione ad alte prestazioni ed architettura aperta e nuovi processi produttivi automatizzati e con controllo integrale e continuato della qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Buia (Udine); Artegna (Udine).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 8.092.337.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1992.

CONFORTI S.P.A., classificata piccola impresa:

Oggetto del programma: Sistema di sicurezza per la protezione di beni materiali, attività e relativi operatori, altamente automatizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.001.615.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

CONSORZIO CLOMED, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un vaccino sintetico per l'epatite virale di tipo B.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Milano; Genova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 443.020.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

DAGA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: robotizzazione e gestione elettronica di linee di montaggio di batterie per autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Tito e Scalo (Potenza); Agrate Brianza (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 399.882.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1991.

GLARIS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per la produzione in continuo di poliacoli alifatici e relativi esteri acrilici e/o allilici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 424.375.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

ING. C. OLIVETTI E C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di innovazione tecnologica di sistemi globali della qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.390.550.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

SAMATEC SOCIETÀ ABRASIVI E MATERIALI CERAMICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: produzione di idrato potassico con cella elettrolitica a membrana.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Volterra (Pisa).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 510.125.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SICAD S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi nastri con adesivi all'acqua e nuovi nastri polipropilene no-noise con rilevante diminuzione dell'inquinamento ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Uboldo (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 699.580.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

SPEA S.R.L. - SOCIETÀ PROGETTI ELETTRONICI AVANZATI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove apparecchiature per il collaudo di schede e moduli elettronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Volpiano (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.059.556.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1992.

TECNOFORM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramenti del processo di produzione di componenti di arredi per caravan e per mezzi motorizzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Crespellano (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.688.692.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

VIS FARMACEUTICI, ISTITUTO SCIENTIFICO DELLE VENEZIE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per la produzione di principi attivi ed intermedi farmaceutici, operanti in condizioni di maggior sicurezza e con ridotto impatto ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 maggio 1991.

Luogo di esecuzione: Padova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 564.572.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1992.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0843

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, 21 dicembre 1988; 13 marzo 1989 e 24 maggio 1989 con i quali è stata modificata la tabella XVIII dell'ordinanza direttoriale universitaria relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987 con cui è stato modificato lo statuto del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale 6 giugno 1990 con cui è stato modificato lo statuto del corso di laurea in medicina e chirurgia relativamente al corso di lingua inglese;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2 dello statuto, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di medicina e chirurgia, il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: «laurea in medicina e chirurgia, durata del corso sei anni, diviso in due cicli triennali».

All'art. 101 il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: «La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria».

Gli articoli da 102 a 108 relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

a) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 102 *(Titolo di ammissione)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 103 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5.500 ore totali, le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte-ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effetuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e

saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attive. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Corsi monografici.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 104 *(Esami).* — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre e per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni lavorativi. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, indicano i periodi nei quali i singoli esami debbono essere effettuati. Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato; il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 105 *(Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico).* — Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico-scientifico» che le università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 106 *(Esame di laurea).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 107 *(Tirocinio post-laurea).* — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un titocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti: due mesi in medicina generale; un mese in chirurgia generale; un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria; un mese in pronto soccorso; un mese in laboratorio, secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989.

Art. 108 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, i consigli di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativi a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATIVI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico successivo all'entrata in vigore del nuovo ordinamento tabellare, debbono indicare alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 109 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informa-

tica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellurari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellurare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
scienza dell'alimentazione.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna):
fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Le ore del tirocinio possono in parte essere utilizzate dallo studente per la preparazione della tesi di laurea.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Corso di lingua inglese (colloquio su inglese scientifico).

Discipline:

lingua inglese.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
chirurgia generale;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato),
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia:

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale II.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia:
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi od apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomalogia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina dello sport;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare (di conoscere) le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neurospichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 dicembre 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A0827

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 10 giugno 1991 relativo al riordinamento dello statuto della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica di un errore materiale contenuto nel predetto decreto rettorale 10 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 258 dello statuto, al punto 2 relativo agli insegnamenti dell'indirizzo turistico-pubblico, la disciplina «organizzazione del lavoro delle imprese turistiche» è rettificata in «organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 dicembre 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A0845

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 20 febbraio 1992, n. 85749/10.0.343/B.

Legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica - Art. 7: valutazione del servizio militare nel settore pubblico ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali amministrativi e del personale

Alle aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - Direzione generale

All'E.N.P.A.S. - Direzione generale

All'I.N.A.D.E.L. - Direzione generale

All'E.N.P.A.M. - Direzione generale

All'E.N.P.A.V. - Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo presso la regione Sicilia

Al rappresentante del Governo presso la regione Sardegna

Al commissario del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento presso la regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo presso la provincia di Trento

Al commissario del Governo presso la provincia di Bolzano

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei Commissari di Governo)

Ai presidenti degli enti regionali (per il tramite delle regioni vigilanti)

Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'ANIACAP)

Alla Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (F.I.C.E.I.)

Ai presidenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite FICEI)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Dipartimento degli affari generali e del personale

L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dispone in materia di valutazione del servizio militare contemplata dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Tale ultima normativa prevede che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico».

A causa di una non agevole interpretazione di tale disposizione per quanto concerne in particolare l'individuazione dell'ambito dei destinatari, il beneficio della valutazione del servizio militare non ha, in via generale, trovato effettiva applicazione.

A tale esigenza ha inteso corrispondere l'art. 7 della legge n. 412/1991 che ha fornito — attraverso i tre commi che lo costituiscono — una definitiva linea interpretativa.

In particolare il comma 1 ha precisato che «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonché quello prestato successivamente».

Il comma 2 ha invece un fine di salvaguardia nel senso che ha mantenuto inalterata la disposizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, ai fini del computo, agli effetti di quiescenza per il personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dei periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati da valutare indipendentemente dall'epoca nella quale sono stati prestati, a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958/1986, con effetto dalla data di entrata in vigore di tale legge e con onere a carico delle predette casse pensioni.

Infine con il comma 3 è tato espressamente disposto che «gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza».

Allo scopo di rendere uniforme l'applicazione del riconoscimento del beneficio di cui trattasi nell'ambito del settore del pubblico impiego, questo Dipartimento, sentiti i Ministeri della difesa e del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, ritiene di fornire, ai sensi e agli effetti dei poteri di indirizzo e di coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro del 29 marzo 1983, n. 93, alcune generali direttive alle quali le amministrazioni interessate dovranno responsabilmente conformarsi nell'adottare i provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti del dipendente personale che abbia titolo alla corresponsione del beneficio, sia agli effetti economici che ai fini previdenziali.

A) SOGGETTI DESTINATARI.

Destinatari del beneficio di cui trattasi sono tutti i pubblici dipendenti in posizione di ruolo, incluso il personale non appartenente ai comparti di contrattazione collettiva individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la cui assunzione sia avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e che abbiano ultimato il servizio militare dopo la predetta data.

Pertanto, come si evince chiaramente dal contenuto dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 412/1991, non rientrano fra i destinatari del beneficio tutti quei pubblici dipendenti che hanno concluso la prestazione del servizio militare in epoca antecedente al 30 gennaio 1987.

B) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE.

In base al combinato disposto dall'art. 20 della legge n. 958/1986 e dell'art. 7 della legge n. 412/1991, devono essere computati, a domanda, e limitatamente alla effettiva durata, esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e quelli prestati successivamente a tale data.

C) MODALITÀ SECONDO LE QUALI DEVE AVVENIRE LA VALUTAZIONE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI.

Come si è già evidenziato, i periodi di servizio militare indicati nella lettera *B)*, vanno computati nei confronti del personale indicato nella lettera *A)* sia per quanto concerne l'inquadramento economico che per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

A tale scopo si rende necessario che il dipendente personale, che si trovi nelle condizioni poste dall'art. 7, comma 1, della legge. n. 412/1991, presenti, entro il termine ritenuto più congruo dalle stesse amministrazioni — sempre che non abbia già provveduto in tal senso — un'apposita domanda con la quale fornisca all'ufficio competente tutti gli elementi utili concernenti il periodo di servizio militare in corso alla data del 30 gennaio 1987 o quello prestato nei tempi successivi, in stretta connessione con la loro effettiva durata.

Gli elementi forniti dovranno essere ovviamente comprovati dalla prescritta certificazione rilasciata dall'autorità competente (quale ad esempio il foglio di congedo illimitato), indicando nella stessa domanda se tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione di appartenenza.

In ogni caso il dipendente potrà produrre, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la prescritta dichiarazione sostitutiva.

D) COMPUTO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO ECONOMICO.

Per quanto concerne le modalità di attribuzione del beneficio, occorre rammentare che tutte le categorie di personale del pubblico impiego erano provviste, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, di un sistema di progressione economica articolato in classi stipendiali ed aumenti periodici biennali al cui

interno il personale veniva inquadrato sulla base dell'anzianità di servizio. Con il riconoscimento del servizio militare di leva «a tutti gli effetti per l'inquadramento economico», il legislatore ha pertanto equiparato tale prestazione, beninteso ai soli fini economici, ad anzianità di servizio laddove questa, secondo quanto previsto dagli specifici ordinamenti in vigore in materia di trattamento economico, sia utile al conseguimento di incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianità.

Ciò posto, è necessario considerare che mentre per talune categorie di dipendenti (personale di magistratura, docenti e ricercatori universitari, dirigenti civili statali e categorie collegate ed equiparate, medici e veterinari appartenenti all'area medica del comparto del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il preesistente sistema di progressione economica ha continuato ad operare anche dopo la data di entrata in vigore della richiamata legge n. 958/1986, per altre categorie di personale gli automatismi stipendiali hanno cessato di operare dal 1° gennaio 1987, data dalla quale è stata istituita dai relativi accordi contrattuali la retribuzione individuale di anzianità.

Pertanto, per le categorie di personale provviste di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto mediante anticipazione della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione di un numero di mesi pari alla effettiva durata del servizio militare di leva, con conseguente riflesso sugli eventuali successivi automatismi annessi alla posizione rivestita all'atto della nomina.

Analogo criterio va seguito per il personale del comparto scuola per il quale il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ha previsto nelle tabelle *A* e *B* allegate a tale decreto del Presidente della Repubblica un particolare tipo di progressione economica articolata in posizioni stipendiali ed indennità di funzione conseguibili al maturare di una determinata anzianità.

Per quanto riguarda, invece, le categorie di personale che non godono più di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto, sotto forma di retribuzione individuale di anzianità, mediante attribuzione all'atto della nomina di una somma pari a tanti ventiquattresimi, quanti sono i mesi di servizio militare di leva effettivamente prestato, dell'importo annuo lordo previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali per il biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988.

Ovviamente tale soluzione riveste comunque carattere di temporaneità in quanto per i periodi successivi al biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, in assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di servizio non può farsi luogo — ai fini dell'inquadramento economico — al riconoscimento dei periodi di servizio militare, salvo quanto potrà essere previsto dai successivi accordi.

E) COMPUTO AI FINI PREVIDENZIALI

Per la valutazione del servizio militare di leva ai fini previdenziali (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio ed altre analoghe indennità di fine rapporto previste per i dipendenti pubblici), si precisa che gli interessati debbono produrre alle competenti gestioni, tramite l'amministrazione di appartenenza, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento gratuito del servizio stesso, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 o prestato successivamente.

Conseguentemente, per effetto della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 412/1991, resta immutata, nei confronti del personale che ha prestato servizio militare anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, la disciplina che stabilisce il riscatto, ai fini previdenziali, del predetto servizio.

F) PERSONALE NON DESTINATARIO DELL'ART 20 DELLA LEGGE N. 958/1986 - ART. 7, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 412/1991.

L'art. 7, comma 3, della legge n. 412/1991 stabilisce che: «gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza»

Con tale disposizione il legislatore, una volta individuato con il comma 1 il personale avente diritto al beneficio previsto dall'art. 20 della legge n. 958/1986, nonché, per converso, quello escluso dal beneficio stesso, ha previsto, per quest'ultimo, le modalità di recupero dei maggiori trattamenti di attività e di quiescenza eventualmente in godimento, allo scopo di eliminare una palese ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale, parimenti non destinatario della normativa dianzi menzionata, nei cui confronti il beneficio in parola non ha trovato applicazione.

In particolare, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991 (31 dicembre 1991) l'eventuale maggiore trattamento mensile di attività in godimento per effetto della valutazione del servizio militare di leva cessa di essere corrisposto dal mese di gennaio 1992. Con la stessa decorrenza va ridetermianto anche il trattamento di pensione mensile per il personale che sia cessato dal servizio nel periodo compreso tra le date di entrata in vigore delle leggi n. 958/1986 e n. 412/1991 (30 gennaio 1987-31 dicembre 1991).

Relativamente, invece, alle maggiori somme già erogate nel suddetto periodo a titolo di trattamento sia di attività e sia di pensione, queste saranno riassorbite, mediante conguaglio, con i futuri miglioramenti di attività e di pensione eventualmente spettanti, con esclusione di quelli dovuti per adeguamento al costo della vita.

Considerata la natura di erogazione «una tantum» del trattamento di fine servizio, le liquidazioni a tale titolo già corrisposte alla data del 31 dicembre 1991, sebbene determinate sulla base della maggiore anzianità relativa alla valutazione del servizio militare, restano definitivamente acquisite.

Infine, per le eventuali riliquidazioni del trattamento di fine servizio successive alla data del 31 dicembre 1991, la relativa rideterminazione va effettuata sulla base del trattamento di attività spettante, senza tenere conto della maggiore anzianità conseguente alla valutazione del servizio militare.

Il Ministro: GASPARI

92A0847

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'associazione A.R.C.E.S. di Palermo ad acquisire il diritto di usufrutto su di un immobile sito in Palermo

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 360, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'associazione A.R.C.E.S. è stata autorizzata ad acquisire al convenuto prezzo di L. 1.800.000.000 dall'ICEC - Istituto centro culturali S.p.a., in Palermo, il diritto di usufrutto su di un intero fabbricato sito in Palermo, via Gaetano Daita n. 11, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Palermo alla partita 35967, foglio 118, mappale 423, subalterno 10.

92A0849

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Vilnius (Lituania)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Vilnius (Lituania) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto a decorrere dal 9 settembre 1991.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 171

92A0850

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Riga (Lettonia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Riga (Lettonia) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto a decorrere dal 9 settembre 1991.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 172

92A0851

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Tallinn (Estonia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Tallinn (Estonia) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto a decorrere dal 9 settembre 1991.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 173

92A0852

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Prof.ssa Teresa De Palo», in Bitonto

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1992, registro n. 3 Istruzione, foglio n. 90, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Prof.ssa Teresa De Palo», con sede in Bitonto, e ne è approvato lo statuto.

92A0853

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università della Basilicata, in Potenza ad accettare una donazione

Con decreto 18 ottobre 1991 del prefetto di Potenza, l'Università degli studi della Basilicata in Potenza è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000 disposta in suo favore dalla sig.ra Rosa Salvia Angelini allo scopo di istituire una borsa di studio di L. 1.000.000, per cinque anni, da intitolare alla memoria del dott. Giovanni Salvia, a favore di uno studente lucano iscritto alla facoltà di agraria presso l'Università degli studi della Basilicata in Potenza.

92A0855

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nel «Saiedue - Componenti e finiture per edilizia»

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Saiedue - Componenti e finiture per edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 25 marzo 1992 al 29 marzo 1992.

92A0854

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992, registro n. 2 Interno, foglio n. 309, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Celeste Viola, nata a Roma il 5 maggio 1919 e deceduta a Lucca il 29 settembre 1984, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Giuliano Dodero di Genova il 15 ottobre 1984 al n. 45883 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un appartamento sito in Lucca, piazza S. Pierino n. 8, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, del geom. Antonio de Ranieri, in data 15 ottobre 1984, per un valore di L. 50.000.000, ritenuto congruo dell'ufficio tecnico erariale di Lucca e nella somma depositata presso la Hambros Bank Limited di Londra, pari a sterline 28.590,63, nonché nella somma di L. 8.224.949 depositata presso la Banca del Monte di Lucca.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992, registro n. 2 Interno, foglio n. 310, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Caterina Graziano, nata a Torino il 25 giugno 1899 ed ivi deceduta il 24 novembre 1983, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Anna Colombo di Torino l'8 febbraio 1984 al n. 6967/881 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un fabbricato sito in Torino, via Soana n. 6, del valore di L. 12.345.000

92A0856-92A0872

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992, registro n. 2 Interno, foglio n. 308, con il quale la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Edelweis Bertotti, nata a Milano il 26 giugno 1909 e deceduta a Melzo (Milano) il 28 settembre 1987, disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Sergio Todisco di Milano il 19 ottobre 1987 al n. 46746/5923 di repertorio e registrato il 29 ottobre 1987 al n. 21307.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in alcune unità immobiliari site in Melzo (Milano), via Sabatino n. 3, piano seminterrato (due cantine ed un box) ed al primo piano (due appartamenti), per un valore complessivo di L. 121.000.000 ritenuto congruo dell'ufficio tecnico erariale di Milano.

92A0857

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite ad uva da vino di selezioni clonali della varietà: Malvasia di Casorzo N

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1992, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

CVT AT 1, CVT AT 43 e CVT AT 159 da Malvasia di Casorzo N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

92A0873

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 16 marzo 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1992:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.112 titoli di L. 50.000
» 1.542 titoli di » 500.000
» 1.365 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.241.600.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.058 titoli di L. 50.000
» 2.010 titoli di » 500.000
» 4.153 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.260.900.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 758 titoli di L. 100.000
» 1.030 titoli di » 500.000
» 3.626 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.216.800.000.

3) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di: n. 15 serie di L. 1.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000.000.

4) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/72-7/92, 5ª emissione:

Estrazione a sorte di: n. 8 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.719.200.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92, 5ª emissione, 2ª tranche:

Estrazione a sorte di: n. 17 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 44.908.900.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92, 5ª emissione, 3ª tranche:

Estrazione a sorte di: n. 23 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.727.300.000.

Emissione ventennale 7/73-7/93, 7ª emissione:

Estrazione a sorte di: n. 13 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 29.274.700.

Emissione ventennale 7/73-7/93, 7ª emissione, 2ª tranche:

Estrazione a sorte di: n. 19 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.966.000.000.

Emissione ventennale 7/73-7/93, 7ª emissione, 3ª tranche:

Estrazione a sorte di: n. 20 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 94.198.000.000.

5) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 2.579 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.605.200.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 100.000
» 77 titoli di » 500.000
» 2.867 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.907.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 100.000
» 63 titoli di » 500.000
» 2.345 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.378.800.000.

6) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 100.000
» 52 titoli di » 500.000
» 571 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 598.500.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 33 titoli di L. 100.000
» 66 titoli di » 500.000
» 614 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 650.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 1.175 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.198.800.000.

7) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 91 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 92.700.000.

8) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale, 2ª emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.772.800.000.

Emissione quindicennale, 2ª emissione 1977, 2ª tranche:

Estrazione a sorte di: n. 11 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.513.500.000.

Totale generale L. 278.231.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

92A0833

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Autorizzazione al rinnovo delle etichette dell'acqua minerale «Arvenis»

Con l'autorizzazione 30 aprile 1991, n. 253, il caposettore igiene pubblica dell'unità sanitaria locale n. 3 «Carnica» ha autorizzato la ditta So.Ge.A.M. S.p.a. di S. Giorgio in Bosco (Padova) e fonte in Ovaro (Udine) al rinnovo delle etichette per l'acqua minerale sia come sgorga alla sorgente sia addizionata di anidride carbonica su contenitori in vetro da 420 ml e 920 ml e su contenitori P.E.T. da 500 ml e lt 1.5, denominata «Arvenis» di Ovaro (Udine) nei tipi:

acqua minerale «naturale»;
acqua minerale «naturale addizionata di anidride carbonica».

92A0858

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992 recante: «Elenco dei Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l'importazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 1992).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 22, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la parola «Spagna» riportata al terzo rigo della lettera *a)*; mentre al terz'ultimo rigo della lettera *c)*, dove è scritto: «*U.R.S.S.*», si legga ed intenda: «*C.S.I.*».

92A0859

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 4 6 0 9 2 *

L. 1.200